



COMUNE DI BASIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta
dell'8 marzo 2017 con deliberazione n. 11
Esecutiva ai sensi di legge

Adottato e aggiornato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 18/02/2025 con deliberazione n. 3
Esecutiva ai sensi di legge

Articolo 1 - Definizione e finalità

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno coltivabile di proprietà dell'Amministrazione Comunale, destinato alla produzione di ortaggi, fiori e piccoli frutti per i fabbisogni dell'assegnatario e dei propri famigliari, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzare i prodotti.

Il Comune di Basiglio mette a disposizione dei residenti un'area urbana idonea per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune attraverso l'iniziativa degli orti urbani si propone di:

- a. **favorire l'hobby dell'agricoltura** quale attività per l'impiego del tempo libero e come strumento per creare nuovi spazi di relazioni tra le persone, per migliorare l'attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari;
- b. **stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità**, offrendo occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano;
- c. **soddisfare la domanda sociale di "paesaggio"** recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
- d. **favorire lo sviluppo della biodiversità locale**, anche attraverso la reintroduzione di specie botaniche locali e prodotti tipici locali.

La finalità di questa iniziativa rimane pertanto di carattere essenzialmente socioculturale, lasciando aperto lo spazio alla sperimentazione di tipologie/tecniche di nuova/vecchia orticoltura.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Articolo 2 - Istituzione, ubicazione, numerazione

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'assegnazione e la gestione degli orti urbani comunali.

L'area disponibile per l'orticoltura, sita in Via Salvo D'Acquisto, è suddivisa in appezzamenti di mq. 66; ciascun appezzamento, denominato "orto urbano" verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei.

Gli appezzamenti di terreno ad uso orticoltura sono 50, numerati da 1 a 50, come indicato nella planimetria allegata (Allegato A) fatta salva la possibilità per il Comune di estenderne il numero, e saranno così destinati:

Tipo A - "Orti per Cittadini"

n. 48 assegnabili a singoli lotti, ai singoli cittadini aventi diritto

Tipo B - "Orti per le Associazioni"

n. 2 riservati per l'assegnazione alle Associazioni che, alla data di pubblicazione del bando, risultano iscritte all'Albo Comunale delle Forme associative.

Articolo 3 - Requisiti per l'assegnazione

Requisiti richiesti per l'assegnazione degli "Orti per Cittadini" (Tipo A)

- a. essere residenti in Basiglio;
- b. aver compiuto 18 anni;
- c. non essere imprenditori agricoli e/o commerciali, né proprietari o avere in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel Comune di Basiglio o comuni limitrofi;
- d. non avere componenti dello stesso nucleo familiare già assegnatari di orti urbani nel territorio comunale;
- e. non avere rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o altra situazione contenziosa nei confronti del Comune di Basiglio.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione; per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

I requisiti inerenti la residenza e l'unicità di orto per nucleo devono essere posseduti anche al momento dell'effettiva chiamata per l'assegnazione e sono condizione per il mantenimento in validità dell'assegnazione.

Requisiti richiesti per l'assegnazione degli "Orti per le Associazioni" (Tipo B)

- a. status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus, operante nel territorio del Comune di Basiglio e iscritta, alla data della pubblicazione del bando, all'Albo Comunale delle Forme associative;
- b. quota prevalente di associati residenti nel Comune di Basiglio.

I requisiti previsti dal presente articolo saranno auto-dichiarati dai singoli richiedenti l'assegnazione dell'orto urbano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, salvo ove espressamente richiesto in altra forma. E' fatta salva in ogni momento la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di verificare quanto auto-dichiarato.

Articolo 4 - Formazione graduatoria e punteggio

Tra gli aventi diritto verranno formate due graduatorie (una per gli orti di Tipo "A" e una per gli orti di Tipo "B") che rimarranno valide fino ad approvazione di nuova graduatoria a seguito di specifico avviso pubblico per l'assegnazione e saranno utilizzate per le assegnazioni degli orti che si renderanno disponibili.

In caso non pervengano richieste di assegnazione da parte di Associazioni, i n. 2 orti (Tipo B), di cui all'art. 2, andranno ad aggiungersi ai n. 48 "Orti per i Cittadini" (Tipo A). Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, in caso di orti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di nuovo bando.

Tipo A - “Orti per Cittadini”

Criterio	Parametri	Punteggi
Precedenti assegnazioni	Punteggio assegnabile a chi ha condotto l'orto in maniera corretta, nel rispetto del regolamento vigente, per almeno 5 anni consecutivi	6
 		
Fascia d'età	da 18 a 30 anni	8
	da 31 a 65 anni	4
	da 66 a 75 anni	6
	oltre 75 anni	8
 		
Posizione lavorativa	Casalinga/o	4
	Pensionata/o	4
	Mobilità	6
	Disoccupata/o	8
 		
Nucleo familiare	persona sola	6
	famiglia con figli a carico (da n. 3 in su)	8
 		
Presenza di familiari con disabilità	fino al 33% di invalidità permanente	0
	dal 34% al 67% di invalidità permanente	6
	oltre il 67% di invalidità permanente	8

A parità di punteggio costituirà criterio di priorità nell'assegnazione il numero di anni di residenza nel Comune di Basiglio.

Tipo B - “Orti per le Associazioni”

Criterio	Parametri	Punteggi
Precedenti assegnazioni	Punteggio assegnabile a chi ha condotto l'orto in maniera corretta, nel rispetto del regolamento vigente, per almeno 5 anni consecutivi	6
Soggetti iscritti all'Associazione e residenti nel Comune di Basiglio che parteciperanno alle attività	fino a 4	2
	da 5 a 9	4
	da 10 e oltre	8
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo	2 associazioni	4
	3 associazioni	6
	oltre 3	8
Attività prevista con persone residenti nel territorio cittadino presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Basiglio.	Numero	2 punti
	persone	Per ogni
	interessate	persona massimo 18 punti

A parità di punteggio costituirà criterio di priorità il numero di anni di iscrizione nell'Albo Comunale delle Forme associative.

Articolo 5 - Procedura di assegnazione

L'assegnazione degli orti urbani è effettuata in base all'esito delle graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata dal presente Regolamento e dal “Bando per l'assegnazione di orti urbani”.

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente per gli orti di tipo A e al presidente dell'Associazione per gli orti di tipo B. Non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

L'assegnazione viene effettuata esclusivamente per l'utilizzo dell'orto, con esclusione di diverse destinazioni e con l'obbligo di restituzione del terreno alla scadenza del termine previsto.

In nessun caso l'assegnazione del terreno di proprietà comunale può dare origine a rapporti di natura agraria tra il Comune e l'assegnatario, né può far sorgere in quest'ultimo alcun titolo o diritto a compensi, indennizzi o indennità di sorta al termine del periodo di assegnazione.

La consegna agli assegnatari delle chiavi di accesso alla zona orti nonché dei regolamenti disciplinanti le attività di conduzione e comportamentali sarà effettuata nel corso di un apposito incontro convocato dal Comune e alla presenza dei responsabili del Comitato di gestione.

I singoli lotti saranno consegnati liberi allo stato di fatto.

I titolari di una precedente concessione di orto conclusasi senza richiami o contestazioni scritte e collocati utilmente in graduatoria a seguito di partecipazione a nuovo avviso pubblico, riceveranno in assegnazione lo stesso orto di cui erano precedentemente concessionari.

Articolo 6 - Durata dell'assegnazione e rinnovo

L'assegnazione dell'orto ha una durata massima di cinque anni e decorre dalla data di sottoscrizione della concessione.

E' possibile il rinnovo per altri cinque anni, solo per 1 volta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

L'assegnatario deve fare espressa richiesta di rinnovo scritta indirizzata al Comune e per conoscenza al Comitato di gestione, tre mesi prima della data di scadenza.

Alla scadenza decennale, gli orti assegnati rimarranno temporaneamente in gestione agli assegnatari, nelle more dell'indizione del primo avviso pubblico utile alle nuove assegnazioni.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

L'assegnazione è personale e non trasferibile. In caso di decesso o impedimento grave, l'orto assegnato ritornerà a disposizione dell'Amministrazione Comunale per nuova assegnazione.

Articolo 7 - Canone di concessione

Il canone annuo di concessione (12 mesi) è stabilito ed adeguato con atto di Giunta Comunale.

Gli importi del canone annuo e dei consumi devono essere versati secondo le modalità che saranno comunicate ai concessionari a mezzo lettera; il mancato versamento comporta l'automatica decadenza della concessione previa diffida ad adempiere. All'atto della consegna i concessionari sono tenuti al versamento del canone come sopra stabilito.

Articolo 8 - Conduzione dell'orto - Esclusività

Gli orti sono assegnati a un singolo richiedente che potrà avvalersi della facoltà di indicare fino a un massimo di due ulteriori persone che lo potranno coadiuvare nella conduzione dell'orto. L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare al Comitato di gestione tramite dichiarazione scritta, i nominativi delle persone individuate.

L'orto concesso in gestione al concessionario non può essere né ceduto, né dato in affitto, né dato in successione. Deve essere coltivato direttamente e con continuità; l'unica eccezione temporanea è concessa per gli orti di Tipo A per problemi di natura temporanea dell'assegnatario che non gli permettono la diretta gestione dell'orto; in tale e unico caso questi potrà essere sostituito da un familiare per un periodo massimo di sei mesi, previa dichiarazione scritta, indirizzata al Comune di Basiglio, e per conoscenza al Comitato di Gestione, da effettuarsi entro trenta giorni dall'evento.

Gli orti di Tipo B, devono essere coltivati esclusivamente dagli associati.

Articolo 9 - Obblighi

Gli appezzamenti ortivi individuali e le zone comuni dovranno essere tenute in modo decoroso e pulito, secondo criteri di omogeneità concordati tra tutti gli assegnatari. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive e il dovere di partecipare alle manutenzioni ordinarie nonché alle migliorie necessarie.

Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- coltivare personalmente l'orto assegnato, curando in particolar modo l'aspetto estetico ed igienico;
- coltivare l'orto senza uso di pesticidi o di fertilizzanti di sintesi;
- non usare specie orticole geneticamente modificate;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- provvedere alla pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti presenti in ciascun appezzamento assegnato
- coltivare esclusivamente ortaggi, fiori e piccole piante da frutto (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) per il proprio autoconsumo; **qualsiasi altro uso, non specificato nel presente regolamento o non consentito dalla legge, fa di fatto decadere l'assegnazione;**
- far buon uso del sistema di irrigazione evitando lo spreco d'acqua;
- provvedere direttamente al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti e dei residui organici, con le stesse modalità previste dal servizio di raccolta rifiuti urbani vigenti nel territorio comunale.
- comunicare al Comitato di gestione, tramite dichiarazione scritta, i nominativi delle persone individuate a coadiuvarli nella gestione
- Consentire l'ingresso del personale comunale per le verifiche e i controlli previsti all'art. 16 del presente Regolamento
- Periodicamente e su indicazione del Comitato di gestione, ogni assegnatario dovrà provvedere a riverniciare la casetta in dotazione all'appezzamento.

L'acquisto di attrezzi, sementi, concimi e quant'altro occorrente per la coltivazione dell'orto urbano è a carico dell'assegnatario.

Articolo 10 - Divieti

E' fatto divieto agli assegnatari degli orti di:

- affidare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 8
- usare concimi chimici, fitofarmaci e prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) impattanti sull'ambiente e la fauna;
- allevare e/o tenere in custodia nell'orto qualsiasi animale;
- abbandonare e depositare materiale non attinenti all'attività orticola (legnami, inerti, ecc.);
- commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- entrare negli orti altrui senza permesso;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- usare acqua irrigua proveniente da rogge, fontanili o altre fonti che non siano quelle messe a disposizione nell'appezzamento;
- usare l'acqua dell'acquedotto, se presente, per scopi diversi dal dissetarsi e lavarsi;
- irrigare mediante tubo di gomma direttamente collegato all'impianto idrico generale, al fine di non creare disagi agli altri assegnatari;
- utilizzare esche avvelenate (es. rodenticidi) o altri prodotti tossici;
- fare stoccaggio di letame per più di 60 giorni;
- coltivare specie protette dalla legge;
- recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni e danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- accendere fuochi per qualsiasi uso né bruciare sterpaglie;
- installare gruppi elettrogeni, bombole a gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione dal Comune;
- installare manufatti aggiuntivi, anche se provvisori, ad eccezione di:
 - serre stagionali con copertura non superiore a 1,50 metri, di lunghezza non superiore ai 5 metri, di larghezza non superiore ai 2 metri e posizionate lungo il passaggio di entrata all'orto, in modo da non creare ombreggiature sugli appezzamenti confinanti;
- piantare alberi, piante da frutto (diverse da quelle indicate all'art. 9) e rampicanti in confine con gli altri orti e con la recinzione esterna, senza la preventiva richiesta di autorizzazione al Comitato di gestione
- accedere nell'interno dell'orto con mezzi motorizzati compresi ciclomotori, anche se condotti a mano;
- svolgere all'interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti l'attività di coltivazione dell'orto;
- installare nell'orto dispositivi per l'allontanamento degli uccelli; è prevista la protezione delle colture unicamente tramite retini flessibili per germogli, fino ad un massimo di cm. 90 da terra;
- sopprimere qualsiasi forma animale che contribuisca all'equilibrio ecologico dell'orto (api, ricci, anfibi, rettili, ecc.).
- Tutti gli animali utili devono essere protetti in riferimento alla normativa vigente, fatte salve eventuali necessità di disinfestazione.

- E' fatto divieto assoluto di ampliare o modificare l'appezzamento assegnato.
- E' vietata la sosta di automezzi in prossimità del cancello di ingresso ad eccezione dello stretto tempo necessario al carico scarico

Articolo 11 - Orari

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

Articolo 12 - Comitato di Gestione

Gli assegnatari degli orti (per entrambe le tipologie) riuniti in Assemblea, dovranno costituire un Comitato di Gestione, che rimarrà in carica per 5 anni, formato da 5 membri così composti:

- n. 4 membri eletti a maggioranza tra gli assegnatari;
- n. 1 membro di diritto nella persona del Presidente dell'Associazione "El verzèe de Basei".

Il Comitato elegge, all'interno dei suoi 5 membri, un Presidente che avrà il compito di:

- intrattenere, quale rappresentante degli ortisti, i rapporti con l'Amministrazione Comunale, congiuntamente col Presidente dell'Associazione
- coordinare i lavori del comitato;
- convocare e presiedere le riunioni, inoltrando la convocazione per conoscenza all'amministrazione comunale;
- convocare, di concerto con l'Associazione "El verzèe de Basei", almeno un'assemblea annuale degli assegnatari.

Qualsiasi variazione relativa al Presidente e ai membri dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

Un rappresentante dell'Amministrazione Comunale può partecipare alle assemblee ed alle riunioni del Comitato di Gestione.

Il Comitato avrà il compito, coadiuvato nella sua attività dall'Associazione "El verzèe de Basei", di curare il buon andamento delle attività di gestione degli orti, di segnalare eventuali problemi o inadempienze al presente Regolamento, di proporre iniziative di promozione e aggregazione, di suggerire interventi di miglioramento relativamente alle aree destinate a orti urbani.

Il Comitato, sempre in accordo e coadiuvato dall'Associazione, si occuperà inoltre:

- della manutenzione ordinaria del manufatto (casetta già esistente nell'area orti) destinato ad attività ricreative e sociali;
- della pulizia delle parti comuni;
- dello sfalcio degli spazi comuni e di passaggio;
- di piccoli interventi di miglioramento delle parti comuni (previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale).
- di verificare l'avvenuta manutenzione ordinaria dei manufatti di competenza dei singoli assegnatari (casette)

Articolo 13 - Responsabilità e controversie

Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza, ed a rimborsare all'Amministrazione Comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino.

L'Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni o incidenti a persone, cose e terzi che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

Articolo 14 - Recesso, revoca, risoluzione e rinuncia

Recesso:

l'assegnatario dell'orto può recedere unilateralmente all'assegnazione dell'orto. Non è previsto alcun tipo di indennizzo.

Revoca:

L'Amministrazione Comunale può revocare l'assegnazione dell'orto per le seguenti motivazioni:

- uso di concimi chimici e prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente;
- inosservanza reiterata di quanto previsto nel presente Regolamento;
- palese abbandono o non conduzione dell'orto;
- comportamento indecoroso, litigioso, fastidioso; - motivi di pubblica utilità.

Risoluzione:

l'assegnazione dell'orto si risolve in caso di:

- mancato versamento del canone di concessione;
- inadempienze da parte del conduttore dell'orto (artt. 9 e 10);
- violazione del divieto di sub-concessione dell'orto;
- perdita di uno dei requisiti di assegnazione di cui all'art. 3.

Rinuncia:

In caso di rinuncia, l'assegnatario dovrà darne comunicazione scritta indirizzata al Comune (allegando copia del documento di identità) e per conoscenza al Comitato di gestione e contestualmente restituire le chiavi di accesso entro 30gg dalla rinuncia scritta. Il relativo orto dovrà essere sgomberato da eventuali oggetti di proprietà del rinunciataro.

Articolo 15 - Soppressione degli orti

L'Amministrazione Comunale può disporre in qualunque momento la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico, con atto unilaterale. Il provvedimento avrà effetto nei confronti degli assegnatari degli orti non prima di 120 giorni dalla sua emanazione ed entro tale termine gli assegnatari dovranno provvedere a liberare gli orti. Non è previsto alcun tipo di indennizzo.

Articolo 16 - Controllo del Comune

L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente, anche tramite il Comitato di Gestione e l'Associazione, al controllo sulla conduzione degli orti urbani gestiti dagli assegnatari.

In caso di inadempimento potrà intervenire direttamente il Comune addebitando i costi relativi agli assegnatari.

In caso di anomalie riscontrate sui singoli appezzamenti, l'Amministrazione Comunale procederà a segnalare le stesse in forma scritta all'assegnatario affinché provveda alla rimozione entro 30 giorni dalla data della segnalazione; in caso di inadempienza sarà avviato il procedimento per la revoca dell'assegnazione.

Tutte le anomalie riscontrate e contestate costituiranno elemento di valutazione nelle successive procedure di assegnazione; la revoca dell'assegnazione costituirà causa di esclusione.

Gli assegnatari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza.

Le anomalie accertate dall'Amministrazione comunale sulle parti comuni, verranno invece segnalate al Comitato che dovrà occuparsi dell'eliminazione delle irregolarità.

Articolo 17 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali modifiche, pena la decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente sottoscritte e accettate dagli assegnatari.

Articolo 18 - Norme finali

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario all'atto dell'assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applica il Codice Civile.